



*Associazione Regionale
dei Comuni della Sardegna
Cagliari*

Prot. n. 441

Cagliari, 22 aprile 2020

Al Presidente
del Consiglio Regionale della Sardegna
On. Michele Pais

Agli On.li Capigruppo
Consiglio Regionale della Sardegna

e p.c. All'Assessore della Programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio
Dott. Giuseppe Fasolino

All'Assessore dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale
Dott. Mario Nieddu

Oggetto: L.R. 12 del 10 aprile 2020 “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico sociale derivante dalla pandemia SARSCoV2”. Definizione criticità su misure attuative.

On.le Presidente
On.li Consiglieri
Gent.mi Assessori

nel ribadirvi la vicinanza istituzionale di Anci Sardegna e dei Sindaci sardi in questo difficile periodo, che ci vede tutti impegnati a lenire la sofferenza e portare rimedio alle difficoltà che interessano tutto il popolo sardo, ribadisco che, fin dal principio di questa crisi, ci siamo dati come intendimento quello della solidarietà istituzionale.

Nel rammentare la nostra audizione presso la Commissione VI vi diamo atto di aver condiviso le nostre preoccupazioni e ascoltato le nostre richieste, molte delle quali sono state accolte, nell'interesse dei sardi e della Sardegna.

In una fase così delicata e complessa, tutto il sistema istituzionale deve presentarsi unito e solidale, perché ne va della tenuta stessa della Comunità sarda.

Per questo, ancora una volta, scrivo sottoponendovi le perplessità e criticità, che emergono del costante confronto con i colleghi sindaci e sindache a seguito della pubblicazione della delibera di giunta regionale, che dà attuazione alla legge citata in oggetto.



I comuni, dando attuazione alla normativa richiamata, hanno provveduto alla pubblicazione dei relativi avvisi e, ad oggi, hanno già ricevuto un consistente numero di domande di indennità, proposte da altrettanti potenziali beneficiari della legge regionale n. 12 del 8 aprile 2020.

Fin dall'avvio della fase di informazione e ricevimento delle prime domande di indennizzo, sono emerse non poche incertezze interpretative su quali fossero gli effettivi e i soli beneficiari della misura, nonché su quali fossero i riferimenti reddituali e o di sostegno al reddito da considerarsi ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'indennità.

In particolare, sono qui a porvi alcune questioni sulle quali noi Sindaci riteniamo imprescindibile un chiaro pronunciamento degli organismi preposti, in tempi ragionevolmente brevi.

Il principio sotteso alla Legge 12/2020, che giustifica l'erogazione di somme di denaro ai cittadini da parte della Regione, è quello di garantire un sussidio a quei nuclei familiari che abbiano subito una diminuzione economica a causa della epidemia.

Il titolo del citato provvedimento infatti recita: *“misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico – sociale derivante dalla pandemia SARS – CO V2”*.

La Regione Sardegna, dunque, esprime un principio cardine, che giustifica l'erogazione del sussidio straordinario alle famiglie, ovvero la sussistenza di un nesso eziologico tra la diminuzione reddituale subita dal nucleo familiare e l'epidemia.

Detto principio è più volte e in più atti espresso dalla stessa Regione, quando si precisa che gli aventi diritto, tra cui i “privi di reddito”, si devono trovare in tale situazione “a causa degli effetti della crisi epidemiologica”.

Invero, l'art. 1, comma 1, della medesima legge dispone che il sussidio di € 800,00 mensili per due mensilità, spetta anche all'inoccupato o disoccupato al 23 febbraio 2020, pur non trovandosi in tale situazione a causa della epidemia.

Il dettato normativo è confermato anche nelle risposte alle FAQ da parte della Presidenza della Regione (l'ultima è la n. 46).

Il principio del nesso eziologico sotteso alla Legge 12/2020 invece è correttamente applicato e riconosciuto, per esempio, nella ipotesi in risposta alla FAQ 27, esempio n. 2, secondo la quale il nucleo familiare che percepiva già € 500,00 di pensione prima della epidemia e che, per effetto della epidemia, non ha subito alcuna riduzione del reddito familiare, non ha diritto ad alcuna integrazione.



Dunque, a fronte del principio generale sotteso alla L. 12/2020 che prevede, come detto, il nesso di causalità tra diritto al sussidio di € 800,00 mensili per il nucleo familiare e diminuzione o assenza di reddito a causa della epidemia, si chiede un chiaro pronunciamento, nella forma dell'interpretazione autentica, al fine di sapere se i Comuni debbano o meno erogare l'indennità di € 800,00 mensili a tutti gli inoccupati e o disoccupati e o privi di reddito alla data del 23 febbraio 2020, anche nella ipotesi in cui non si trovino in tale situazione a causa della epidemia.

Altra casistica che ricorre con frequenza inerisce la quantificazione dell'indennità da elargire al nucleo familiare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 1, qualora lo stesso abbia conseguito un reddito mensile da pensione, lavoro dipendente o da altra attività lavorativa, inferiore agli 800 euro netti, come indicato nell'art. 1, comma 3.

Infatti dal combinato disposto dello stesso comma 3 con il comma 4 dell'art. 1, che recita testualmente *"Le indennità previste dalla presente legge sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di euro 800 al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100"*, lascia intendere che al nucleo familiare richiedente l'indennizzo, che attesta di conseguire un reddito mensile netto inferiore a euro 800, derivante da pensione, lavoro dipendente o altra attività non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, debba essere erogata l'indennità piena pari a 800 euro su un nucleo fino a tre componenti.

A tale lettura dell'ultima casistica, che appare chiara a chi scrive, si contrappongono le specificazioni fornite dalla Regione con le FAQ n. 4, 13, 21, 23, 27, 28, e 35, le quali prevedendo la cumulabilità non solo delle forme di sostegno al reddito, espressamente previste dal comma 4 dell'art. 1, ma anche i redditi da pensione o attività lavorativa, appaiono in netta contraddizione con il disposto della legge regionale 12/2020.

Anche in riferimento a tale casistica si chiede l'interpretazione autentica della legge regionale n. 12 del 8 aprile 2020, al fine di chiarire se il reddito di pensione o di lavoro, come indicati nel comma 3 dell'art. 1, di importo inferiore a € 800, debba essere cumulato all'indennità prevista dal comma 1, al pari delle forme di sostegno al reddito alle quali si riferisce con chiarezza il comma 4.

Quanto sopra è richiesto a tutela delle famiglie potenzialmente beneficiarie dell'indennità, che potrebbero essere danneggiate dall'errata applicazione della norma, anche indotta dalle specificazioni delle FAQ citate, nel vedersi assegnata un'indennità inferiore a quella spettante.



*Associazione Regionale
dei Comuni della Sardegna
Cagliari*

L'interpretazione autentica è indispensabile anche per la serenità delle amministrazioni comunali, che curano il relativo iter procedurale, sulle quali potrebbe pesare un futuro, neanche troppo improbabile, pronunciamento della Corte dei Conti Sardegna, in merito alla legittimità della erogazione della somma di euro 800 in favore di tutti i beneficiari come sopra specificati, ma, che nel contempo potrebbero ragionevolmente trovarsi citati in giudizio per non aver erogato l'intera somma di euro 800, da parte di quei beneficiari ai quali verrebbe scontato dall'indennità l'importo del reddito percepito.

Si è ritenuto di dover esporre la su estesa casistica, alla quale è legata la richiesta di pronunciamento nella forma dell'interpretazione autentica, ispirati dal principio della massima collaborazione istituzionale e per dare risposte certe a tutti i soggetti a vario titolo interessati dal provvedimento in oggetto, nonché per consentire che le risorse disponibili possano essere erogate nel più breve tempo possibile.

L'interpretazione è necessaria anche in merito alla puntuale individuazione delle risorse finanziarie necessarie, la cui attuale disponibilità potrebbe risultare non sufficiente o esuberante, in ragione del fabbisogno che dovrà essere stimato alla luce del pronunciamento sulla richiesta interpretazione autentica. Altresì le comunità più popolose dell'isola rischierebbero di essere gravemente

Anci Sardegna ribadisce ancora una volta la propria disponibilità al confronto attivo e partecipe in merito alle tematiche oggetto della presente nota.

Le argomentazioni e problematiche espresse hanno come unico obiettivo quello di favorire il permanere della serenità e pace sociale nelle comunità sarde.

Confidando nell'attenta valutazione della presente, porgo, con l'occasione, i più cordiali saluti.

Il Presidente
Emiliano Deiana